



Ordine Avvocati Latina

**Protocollo di intesa  
sul Registro dei Curatori delle Eredità giacenti, dei Tutori e  
degli Amministratori di Sostegno**

tra

**IL TRIBUNALE DI LATINA**, in persona del Presidente Dott.  
Antonio Masone

e

**L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA**, in persona del  
Presidente Avvocato Giovanni Lauretti

**PREMESSO**

- che in data 18.11.2022, a seguito di Protocollo di intesa tra il Tribunale di Latina e l'Ordine degli Avvocati di Latina, veniva istituito il *Registro dei Curatori Speciali di soggetti minori e di eredità giacenti, dei tutori e degli amministratori di sostegno*, formato da Avvocati per il conferimento delle nomine secondo criteri di competenza, rotazione e pubblicità;
- che successivamente alla entrata in vigore della cd “Riforma Cartabia” prevista dalla legge delega n. 206/2021 e decreti attuativi, stante l'ampliamento delle ipotesi di nomina del Curatore Speciale del Minore, si è reso necessario meglio regolamentare e distinguere il Registro del Curatore Speciale del Minore dalle altre figure di cui al precedente Registro;
- che è stato istituito - con Protocollo di Intesa tra il Presidente del Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina per la costituzione e tenuta dell'elenco dei Curatori Speciali dei Minori in materia civile e penale - un apposito Albo tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, cui sono iscritti i soli Curatori Speciali;
- che pertanto con il presente atto di intesa, ritenuta anche la necessità di rinnovare e aggiornare l'elenco dei soggetti disponibili a ricoprire gli incarichi predetti, viene meglio regolamentato il



**Ordine Avvocati Latina**

precedente Protocollo vigente, allo scopo di predisporre un elenco contenente i nominativi degli Avvocati qualificati ed interessati a svolgere la funzione di amministratore di sostegno, nelle ipotesi in cui sia necessaria la nomina di soggetti diversi da quelli individuati dall'art. 408 comma 1 c.c., nonché la funzione di Curatori delle eredità Giacenti, Tutori o Curatori, e così agevolando il Giudice Tutelare o il Presidente del Tribunale che potranno attingere da detto elenco secondo un principio di turnazione, compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio e con la natura e la complessità dell'incarico, e fermo restando l'esercizio discrezionale del loro potere giurisdizionale;

- che resta fermo, espunto il riferimento al Curatore Speciale del Minore autonomamente regolamentato, quanto previsto all'art. 6 del Protocollo sottoscritto in data 18.11.2022, al fine di garantire i principi di funzionalità e rotazione;

tanto premesso

#### **si conviene**

**1.** Possono essere inseriti nel Registro gli Avvocati che:

- a) siano iscritti all'Ordine degli Avvocati di Latina con anzianità di iscrizione all'albo di almeno tre anni;
- b) non abbiano riportato condanne penali definitive per delitti non colposi, né abbiano carichi pendenti per delitti non colposi, né siano stati condannati a pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, né siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
- c) non siano stati sottoposti a procedimenti disciplinari definiti con l'applicazione di sanzioni superiori all'avvertimento;
- d) siano in regola con gli obblighi formativi, come da Reg. 6/2014 del C.N.F.;
- e) siano in regola con il pagamento della tassa di iscrizione all'Albo degli Avvocati.
- f) siano dotati di competenza in materia.

**2.** La domanda per l'iscrizione nel Registro deve essere rivolta al Presidente del Tribunale di Latina e trasmessa al seguente indirizzo di



Ordine Avvocati Latina

posta elettronica certificata:

[volgiurisdizione.tribunale.latina@giustiziacert.it](mailto:volgiurisdizione.tribunale.latina@giustiziacert.it);

Alla domanda devono essere allegati:

- copia di un valido documento di identità;
- curriculum vitae e i documenti comprovanti l'esperienza e la qualificazione professionale con indicazione del corso seguito per la funzione, organizzato o accreditato dal COA di Latina, o altro COA, o dal CNF, e/o il numero degli incarichi pregressi, nonché quelli in essere.

La domanda deve contenere a pena di esclusione: **a)** la richiesta di iscrizione, con indicazione della disponibilità a ricoprire solo alcuno degli incarichi, ovvero tutti; **b)** l'anagrafica completa del richiedente l'iscrizione con l'indicazione del recapito telefonico di studio e dell'indirizzo pec; **c)** dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex D.lgs. 445/2000 contenente le attestazioni di cui alle lettere a)-f) sopra citate, **d)** la dichiarazione di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 d.lg 196/2003 sul trattamento dei dati personali **e)** l'impegno a comunicare all'Ufficio entro trenta giorni, eventuale perdita dei requisiti prescritti o la sopravvenienza di cause ostative alla iscrizione.

Alla verifica dei requisiti e alla conseguente iscrizione nel Registro provvede come già previsto all'art. 3.2 del Protocollo di Intesa del 18.11.2022 una Commissione formata dal Presidente della I sezione civile del Tribunale, da un Magistrato addetto all'Ufficio del GT presso il Tribunale e da un Avvocato indicato dal COA.

Resta fermo quanto previsto all'art. 5 del Protocollo sottoscritto in data 18.11.2022 in merito alle ipotesi di cancellazione o sospensione dal Registro o eventuale reclamo. Resta fermo quanto previsto al successivo art.7 sul trattamento dei dati personali.

**3.** Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina si impegna a sollecitare gli iscritti a manifestare la propria disponibilità ad assumere gli incarichi di ADS, Tutori o Curatori dell'Eredità Giacente, nonché a continuare a promuovere iniziative di formazione e aggiornamento aventi ad oggetto la detta funzione, al fine di consentire la frequentazione per l'iscrizione all'elenco e



**Ordine Avvocati Latina**

l'aggiornamento;

4. Il presente Protocollo è efficace per tre anni dalla data di stipula e si rinnoverà tacitamente salvo recesso da comunicare entro il 31 dicembre di ogni anno.

#### **5. COMPENSI RICONOSCIUTI AI PROFESSIONISTI**

All'esito dell'attività professionale svolta ai Professionisti, qualora diversi dai soggetti di cui all'att. 408 comma 1 c.c., verrà riconosciuta un'equa indennità tenuto conto del patrimonio dell'amministrato o dell'interdetto quanto alle Amministrazioni di sostegno e alle Tutelle e Curatele e per le Eredità Giacenti sulla base delle vacanze ex D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, salva in ogni caso l'applicazione della disciplina prevista per il Patrocinio a spese dello Stato se sussistenti i presupposti di applicabilità.

Latina,

**Il Presidente del Tribunale**

**Dott. Antonio Masone**

**Il Presidente del COA**

**Avv. Giovanni Lauretti**